

# DEUTSCHE BANK IMPIANTI FOTOVOLTAICI

## ALL RISKS

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all'Aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

**LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE**



# DEUTSCHE BANK IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALL RISKS

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 470/10/53770 INC - Ed. 01/2019, composte da n. 16 pagine, formano parte integrante del contratto 470/10/53770



**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.  
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa

### ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

### ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

### CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

### FRANCHIGIA

La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

### INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

### LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

### MACCHINARIO

**Impianto fotovoltaico** comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia;

**Impianto solare termico** comprensivo di supporti, staffe, apparecchiature di controllo o rilevazione

### POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il *premio*, le *franchigie*, gli *scoperti*, i *limiti di indennizzo* e la sottoscrizione delle Parti.

### PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua.

### SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

### SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

### VALORE A NUOVO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

### VALORE ALLO STATO D'USO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Il *Contraente* si impegna a consegnare agli aderenti della presente *polizza* collettiva, prima dell'adesione alle coperture assicurative di cui alla *polizza* medesima, il Set Informativo ad esse relativo.

Il *Contraente* si impegna inoltre ad indicare, nel modulo di adesione relativo alle suddette coperture, l'ammontare dell'importo percepito dagli intermediari. Qualora la *polizza* non preveda la sottoscrizione di uno specifico modulo di adesione, il *Contraente* si impegna a consegnare ai singoli *Assicurati* un apposito documento indicante i costi a loro carico con evidenza dell'importo percepito dagli intermediari.

L'*Utilizzatore* ha facoltà di recedere dall'adesione alla presente polizza, in qualsiasi momento, dandone comunicazione a mezzo raccomandata a DEUTSCHE BANK SPA, - Piazza Calendario n. 1 – 20147 Milano.

## CONDIZIONI GENERALI

### 1.1 Ispezione dei beni assicurati

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### 1.2 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### 1.3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto e concordate tra le Parti.

### 1.4 Tacita proroga del contratto

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così di seguito.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di *assicurazione*, questo si intende stabilito nella durata di un anno, **salvo che l'*assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.**

### 1.5 Recesso in caso di *sinistro*

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua può recedere dall'*assicurazione*, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Per ogni notifica di copertura assicurativa, come disciplinata dall'art. 10.7, pervenuta alla *Società* in data anteriore alla comunicazione di recesso, continuerà ad operare la copertura assicurativa della presente *Polizza* Convenzione

### 1.6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

### 1.7 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

### 1.8 Pagamento premio

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I *premi* devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla Sede di Reale Mutua.

### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Entrano nella convenzione gli impianti fotovoltaici a terra o sul tetto e gli impianti solari termici per i quali sia stato accesso un contratto di finanziamento con la DEUTSCHE BANK SpA.

### DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA

Le garanzie decorrono dalla data di erogazione del finanziamento, riferita alle ore 24 del giorno antecedente, e sono valide per tutto il periodo per il quale è stato versato il premio assicurativo.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

La Società si impegna a ritenere in garanzia, nei termini previsti dalla Polizza Convenzione, tutti gli impianti finanziati ed aventi un valore massimo di € 100.000,00= per singolo impianto.

Relativamente agli impianti finanziati di valore singolo superiore a € 100.000,00= la Deutsche Bank dovrà segnalarli alla Società REALE MUTUA ASSICURAZIONI e le condizioni assicurative per la copertura degli stessi saranno concordate di volta in volta con una eventuale emissione di contratto separato dalla presente Convenzione.

### NON OPERATIVITA' DELLA SEZIONE II PER GLI IMPIANTI SOLARI TERMICI

La sezione II – "Condizioni che regolano l'assicurazione danni da interruzione d'esercizio" non è operante per gli impianti solari termici. Pertanto si intendono eliminati sempre per gli impianti solari termici i punti 6.1, 7.1,7.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

## SEZIONE I - CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI E DIRETTI "ALL RISKS"

### 2.1 Rischio assicurato

a) Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* tutti i danni materiali e diretti causati agli Impianti assicurati (fissati agli appositi sostegni, collaudati e collegati alla rete di gestione) anche di proprietà di terzi nell'ambito delle ubicazioni indicate nei dati riportati dalla *Contraente*, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, **salvo quanto stabilito dalle esclusioni anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori e del legale rappresentante.**

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'*Assicurato* o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di *polizza*.

b) Reale Mutua, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, rimborsa altresì sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato nella tabella "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*" le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica idonea i residui del *sinistro*.

### 2.2 Valore dei beni assicurati

L'*assicurazione* è prestata in base al *valore a nuovo*.

## OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

### 3.1 Rischi esclusi

Reale Mutua non indennizza i danni:

a) verificatisi in occasione di:

- 1 atti di guerra, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 2 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazione dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo;
- 4 variazione delle falde freatiche;
- 5 mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea (acqua alta);
- 6 inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- 7 trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, dei beni assicurati al di fuori dell'ubicazione indicata negli elenchi mensili comunicati;
- 8 autocombustione;

a meno che il *Contraente/Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

b) causati da o dovuti a:

- 1 furto, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, rapina, estorsione, scippo;
- 2 crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- 3 montaggio, collaudo o smontaggio degli Impianti; costruzioni, ristrutturazioni o demolizioni di fabbricati;
- 4 deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore sapore e consistenza o finitura, cambio di qualità, mescolanza;
- 5 errata manovra;

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- 6 guasti al *macchinario*, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi. In tal caso Reale Mutua indennizza solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni:
- 7 sospensione e/o interruzione di fornitura di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito i beni assicurati;
- 8 dolo dell'*Assicurato e/o Contraente* o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante
- 9 errori di progettazione, calcolo, lavorazione e stoccaggio, impiego di prodotti difettosi;
- 10 ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di Macchinari;
- 11 perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- 12 difetti noti al *Contraente/Assicurato*, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- 13 eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

c) sono altresì esclusi:

1. i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
2. i danni da impiego di esplosivi in genere;
3. i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica;
4. i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura.
5. I danni di contaminazione da:
  - sostanze chimiche e biologiche;
  - virus informatici di qualsiasi tipo.

d) Sono esclusi dalla presente *assicurazione* i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

La presente esclusione non pregiudica l'indennizzabilità dei danni conseguenti ai beni assicurati e derivanti da incendio, esplosione, implosione, scoppio.

### 3.2 Beni esclusi dall'*assicurazione*

Reale Mutua non indennizza i danni a pannelli non certificati ai sensi delle norme CEI in vigore.

Limitatamente agli impianti fotovoltaici, Reale Mutua non indennizza:

- *macchinario* che non ha superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE Spa) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di mancato superamento da parte dei *macchinari* assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'*indennizzo*;
- pannelli "stand-alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali;
- linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto.

Limitatamente agli impianti solari termici, Reale Mutua non indennizza i danni a serbatoi e tubazioni idrauliche, destinate alla conduzione di acqua e/o del fluido vettore, indipendentemente dalla causa che li abbia provocati.

### 3.3 Delimitazioni di garanzia

- a) Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto i beni assicurati, occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, Reale Mutua non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- b) Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto i beni assicurati, occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, Reale Mutua non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre. Reale Mutua ha facoltà di recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso questa provvederà al rimborso della parte di *premio* - da conteggiarsi sulla base del 10% dello stesso *premio* relativo al periodo di rischio non corso.
- c) Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti a seguito di atti di terrorismo (intendendosi per tali qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi) Reale Mutua ha la facoltà di recedere in qualunque momento mediante preavviso di 7 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, Reale Mutua provvederà al rimborso della parte di *premio* - da conteggiarsi sulla base del 10% dello *premio* stesso relativo al periodo di rischio non corso.
- d) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un *sinistro* indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo *sinistro*", purché avvenuti nel periodo di *assicurazione*.

## GARANZIE COMPLEMENTARI

### 4.1 Fenomeno elettrico

A parziale deroga del punto 3.1 b) 6) "Rischi esclusi", Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato nella tabella "*FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO*" i danni materiali e diretti che si manifestassero al *Macchinario*, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

**Reale Mutua non indennizza i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.**

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

#### 4.2 Furto

A parziale deroga del punto 3.1 b) 1) "Rischi esclusi" Reale Mutua indennizza, sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato nella tabella "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO", i danni materiali e diretti dalla perdita dei beni assicurati derivanti da furto.

**È condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che:**

- il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il *macchinario* assicurato è fissato;
- le installazioni sui tetti siano state fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati;
- le installazioni a terra siano provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto:
  - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni siano stati saldati o avere la testa spaccata;
  - i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
  - chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter;
  - sistema antifurto di localizzazione GPS.

La mancata adozione da parte dell'*Assicurato* di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'*indennizzo*.

#### 4.3 Guasti al *macchinario*

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 3.1 b) 6) "Rischi esclusi" Reale Mutua indennizza, sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato nella tabella "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO", i danni materiali e diretti causati al *Macchinario* assicurato collaudato e pronto per l'uso a cui è destinato, da guasti meccanici.

**Reale Mutua non indennizza i danni:**

- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, ad interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del *macchinario* e ad esperimenti e prove che ne provochino il sovraccarico o scondizionamento;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- verificatisi in occasione di impantanamento a qualsiasi causa dovuti, salvo che l'*Assicurato* provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tale evento;
- a mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto.

### CONDIZIONI COMPLEMENTARI

#### 5.1 Buona Fede

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate nel modulo di *polizza*. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente/Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto d'*indennizzo* né riduzione dello stesso, **sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.**

**Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento di cui la circostanza si è verificata.**

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

## 5.2 Contiguità e vicinanze

Il *Contraente* o l'*Assicurato* sono sollevati dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 mt. dagli Impianti assicurati esistono cose e condizioni capaci di aggravare il rischio.

## SEZIONE II – CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO

### 6.1 Rischio assicurato

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 3.1 b) 1) "Rischi esclusi" Reale Mutua indennizza, sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato nella tabella delle "*Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo*", i mancati introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un *sinistro* che abbia colpito l'Impianto assicurato ai sensi della Sezione I sempre che:

- tale *sinistro* sia indennizzabile a termini della Sezione I;
- il macchinario sia collegato alla rete.
- il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore, salvo per gli impianti assicurati montati sul tetto

salve le eccezioni di cui al successivo Art. 7.1 – Rischi esclusi

## OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

### 7.1 Rischi esclusi

Sono escluse:

a) le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un *sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente *polizza* causato da:

- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

b) le perdite dovute a:

- dolo o colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- difetto di rendimento dell'Impianto o mancato raggiungimento delle performance attese;
- mancato riaggancio automatico alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il *sinistro* non si fosse verificato.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

**7.2 Franchigia sulla sezione di riferimento**

La presente Sezione è operante anche per i casi in cui il danno diretto relativo alla Sezione I, pur indennizzabile, risulta interamente assorbito dalla franchigia contrattuale.

**FRANCHIGIE, SCOPERTIE LIMITI DI INDENNIZZO (VALIDI PER LE SEZIONI I E II)**

Reale Mutua non è tenuta ad indennizzare o rimborsare per sinistro e per annualità assicurativa, in eccesso alle franchigie convenute, somme superiori al capitale assicurato col massimo degli specifici limiti di indennizzo, limitatamente ai sottoindicati eventi:

<b>SEZIONE I - DANNI MATERIALI E DIRETTI</b>	<b>FRANCHIGIE €</b>	<b>SCOPERTI %</b>	<b>LIMITI DI INDENNIZZO %/€</b>
per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	€ 250,00	5%	
frammento, smottamento del terreno, valanghe, slavine			30%
inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto a terra)	€ 1.000,00	10%	30%
inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto sul tetto)	€ 500,00	10%	70%
sovraccarico neve	€ 500,00	5%	50%
tumulti popolari, scioperi, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto a terra)	€ 1.000,00	20%	50%
tumulti popolari, scioperi, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto sul tetto)	€ 1.000,00	10%	70%
terremoto	€ 1.000,00	10%	50%
vento, pioggia, grandine	€ 1.000,00	10%	30%
fenomeno elettrico	€ 250,00	5%	€10.000,00
furto (impianto a terra)	€ 1.000,00	20%	€15.000,00
furto (impianto sul tetto)	€ 500,00	10%	€30.000,00
guasti al macchinario	€ 500,00	5%	€5.000,00
Spese demolizione e sgombero			<b>€10.000,00</b>
<b>SEZIONE II - DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO</b>	<b>FRANCHIGIE €</b>		<b>LIMITI DI INDENNIZZO %/€</b>
DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO	€ 150,00		€ 10.000,00



## SEZIONE I – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI *SINISTRI*

### 8.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla *polizza*

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare all'*Assicurato* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### 8.2 Obblighi in caso di *sinistro*

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

### 8.3 Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

### 8.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente da Reale Mutua o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui , designata,  
oppure, a richiesta di una delle Parti
- tra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.  
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno dei due e le decisioni sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

**Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.**

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

## 8.5 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 8.2 "Obblighi in caso di *sinistro*";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati";
- d) verificare l'applicabilità del disposto di cui al punto 10.4 "Assicurazione Parziale e deroga proporzionale";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 8.4 b) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## 8.6 Determinazione del danno

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati", la determinazione del danno è ottenuta dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui. In nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo *valore allo stato d'uso*.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, **salvo forza maggiore**, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, **fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.**

Relativamente alla Garanzia Complementare Guasti al *macchinario* la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo bene assicurato secondo le seguenti disposizioni:

- a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
  - 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro*, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del *sinistro*;
  - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del *sinistro* dai residui delle parti eventualmente sostituite. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1) difalato dell'importo di cui al punto 2);
- b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
  - 1) si stima il valore del bene assicurato al momento del *sinistro*, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa;
  - 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del *sinistro*. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1) difalato dell'importo di cui al punto 2).

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

Un bene si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno calcolato come al punto a) 1) meno a) 2) eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del *sinistro* stimato come al punto b) 1).

**Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.**

Reale Mutua ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. In caso di danno a trasformatori ed alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'*indennizzo* relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio oltre il dodicesimo con massimo del 50%.

### 8.7 Pagamento dell'*indennizzo*

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata e accertata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrono alcuno dei casi previsti al punto 3.1 b) 9) "Rischi esclusi".

### 8.8 Recupero dei beni rubati

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha risarcito integralmente il danno, **salvo che l'Assicurato rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi.**

Se invece Reale Mutua ha risarcito il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di convenzione e si effettuano i relativi conguagli. Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua è obbligata **soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del *sinistro*.**

### 8.9 Coesistenza di più *franchigie*

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse garanzie verrà applicata, in luogo delle specifiche *franchigie* previste dalle singole garanzie, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato **fermo restando l'applicazione degli eventuali *scoperti* previsti.**

## SEZIONE II – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI *SINISTRI*

### 9.1 Obblighi in caso di *sinistro*

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fornire a proprie spese a Reale Mutua o all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, entro 30 giorni dalla fine del periodo di *indennizzo*, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- d) tenere a disposizione, tanto di Reale Mutua quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto da Reale Mutua e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

### 9.2 Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

### 9.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

**Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.**

**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

#### 9.4 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione del danno da interruzione d'esercizio;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente* o *l'Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 9.1 "Obblighi in caso di *sinistro*";
- d) verificare l'applicabilità del disposto di cui al punto 10.4 "Assicurazione Parziale e deroga proporzionale";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 9.3 lettera b) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni peritali di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### 9.5 Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina alla fine di ogni annualità secondo le norme seguenti:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il *sinistro*, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al *sinistro*, prima della riparazione, determinandone la produzione media giornaliera;
- c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
  - c1) il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
  - c2) il valore dell'incentivo erogato dal GRTN per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D.M. del 28/07/05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
- d) *l'indennizzo* complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto.

#### 9.6 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il *sinistro* non sia stato causato con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

#### 9.7 Sospensione dell'assicurazione

Nel caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla Sezione I, l'*assicurazione* è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Il *premio* dell'annualità in corso e le relative regolazioni rimangono dovute per intero dalla Reale Mutua.

## CONDIZIONI COMUNI PER LE SEZIONI I E II

**10.1 Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più *assicurazioni*, il *Contraente/Assicurato* deve dare a ciascun *Assicuratore* comunicazione degli altri contratti stipulati. **In caso di *sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi *l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato*.**

Qualora la somma di tali *indennizzi -escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente -* superi l'ammontare del danno, Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, **esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori**.

**10.2 Rinuncia rivalsa**

Reale Mutua rinuncia **-salvo in caso di dolo -** al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- . le persone delle quali *l'Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- . le società controllanti, controllate e collegate;
- . i clienti e i fornitori, purché *l'Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

**10.3 Anticipo sugli indennizzi**

*L'Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che *l'indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, **sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione**.

**L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 500.000.**

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *sinistro* *l'Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

**10.4 Assicurazione parziale e deroga proporzionale**

Se dalle stime fatte risulta che il valore dell'impianto eccede al momento del *sinistro* del 10% la somma assicurata, *l'Assicurato* sopporta la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

**10.5 Limite d'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**10.6 Cessazione del rischio - risoluzione del contratto**

Nel caso in cui *l'Assicurato* non sia una persona fisica, il presente contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.